

1) Redazione del progetto di bilancio

L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2423 del c.c., predispone il **progetto di Bilancio** composto da **conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa.**

Inoltre in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria è prevista, ai sensi dell'art. 2428, la predisposizione, a corredo del progetto di bilancio di esercizio, della **relazione sulla gestione da parte degli amministratori.**

Sono esonerati dalla redazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

1) Redazione del progetto di bilancio

Il progetto di bilancio acquisisce rilevanza giuridica solo a seguito dell'approvazione dell'assemblea dei soci.

2) Presentazione agli organi di controllo

L'art. 2429 comma 1 del codice civile stabilisce che gli amministratori, almeno **30 giorni prima dell'assemblea dei soci**, hanno l'obbligo di comunicare, se presenti, al collegio sindacale e ai revisori il **progetto di bilancio**.

Questi ultimi sono chiamati ad effettuare le opportune verifiche sullo stesso e a redigere a loro volta la propria relazione sul bilancio che diventa elemento centrale per le decisioni dell'assemblea dei soci in tema di approvazione dello stesso.

3) Redazione della relazione al bilancio da parte del Collegio Sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) e invio all'organo amministrativo.

Le relazioni degli organi di controllo (Sindaci e Revisori) dovranno essere consegnate almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'assemblea dei soci.

3) Redazione della relazione al bilancio da parte del Collegio Sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) e invio all'organo amministrativo. – Rinuncia dei termini

E' previsto che qualora la totalità dei soci dia il proprio consenso, le relazioni degli organi di controllo possano essere consegnate con una tempistica inferiore ai 15 giorni previsti dalla norma.

4) Deposito presso la sede sociale

Affinché i soci prendano visione del progetto di bilancio, quest'ultimo, congiuntamente alla relazione sulla gestione e alla relazione dei Sindaci e Revisori dei conti, dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della convocazione assembleare (art.2429 del codice civile).

4) Deposito presso la sede sociale

Ai sensi dell'art. 2429 c.c. comma 3 vanno altresì depositati, se presenti, copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio

Gli amministratori sono chiamati, oltre che alla predisposizione del progetto di bilancio, a definire la data di riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione dello stesso che, secondo quanto disposto dall'art. **2364 del codice civile comma 2**, deve avvenire entro il termine previsto dallo statuto e comunque **non oltre i 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato **a 180 giorni** per le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Proroga del termine di approvazione

Con la disciplina vigente prima della riforma societaria del 2003 gli amministratori di S.p.A. e di S.r.l. avevano ampia discrezionalità nel valutare la possibilità di convocare l'assemblea entro il più lungo **termine dei 180 giorni**. Questo ampio potere discrezionale comportò di fatto, nella maggior parte dei casi, un "abuso" della facoltà di proroga che da eccezione alla regola divenne regola.

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Proroga del termine di approvazione

Tale deroga può ricorrere se è presente almeno una delle due seguenti condizioni:

- obbligo della redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La prima è quella che sicuramente determina meno dubbi e meno problematiche interpretative. Il fatto che una società debba redigere il bilancio consolidato è un dato di fatto. Fin quando sussiste tale obbligo gli amministratori potranno sfruttare i 180 giorni dalla fine dell'esercizio e dovranno semplicemente segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni che hanno comportato lo slittamento della scadenza.



5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Proroga del termine di approvazione

Maggiori dubbi interpretativi possono derivare, invece, dalla valutazione delle "particolari esigenze" , relative alla struttura e all'oggetto della società, che possano autorizzare gli amministratori a prorogare la scadenza della convocazione assembleare o della presentazione del bilancio delle S.r.l.



5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Proroga del termine di approvazione

E' sicuramente utile a questo punto riportare una serie di casi pratici al fine di individuare quei fattori, collegati alla struttura o all'oggetto della società, capaci di giustificare lo slittamento dei termini.

- Sono state effettuate operazioni straordinarie (quali scissioni, fusioni etc.);
- Vi sono state delle modifiche legislative strettamente connesse all'oggetto della società;
- Ci si trova nel primo anno di applicazione dei principi contabili internazionali a seguito di imminenti o recenti cambiamenti nell'assetto societario;

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Proroga del termine di approvazione

- Sono state effettuate delle importanti modifiche all'assetto organizzativo della società che hanno determinato un ritardo nella disponibilità dei dati contabili;
- Bisogna valutare lo stato di avanzamento di alcune commesse che possono incidere notevolmente su bilancio;
- Alcune importanti attività svolte all'estero non possono essere contabilizzate in tempo a causa di problematiche legate alla differente legislazione estera;
- Modifica alla struttura del sistema informatico con ricadute sul sistema contabile.



5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio

La convocazione dell'**assemblea dei soci** segue forme di pubblicità differenti a seconda che si tratti di una S.p.a. o una S.r.l.

Nelle S.p.a. che ricorrono al mercato del credito l'assemblea è convocata mediante un avviso contenente luogo, data e materie da trattare, pubblicato almeno 15 giorni prima della data prevista sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato espressamente nello statuto.

Per le S.r.l. o le S.p.a. che non ricorrono al mercato del credito, la convocazione dei soci avviene mediante un mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, come ad esempio la raccomandata, posta elettronica o fax, almeno 8 giorni prima la data prevista.

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea, qualora il bilancio non venga approvato, deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo [2366](#) è ridotto ad otto giorni.



5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - mancato rispetto dei termini di convocazione

Il **mancato rispetto** dei **termini di convocazione** dell'assemblea, sia quello ordinario, sia quello più ampio stabilito dallo statuto, non determina l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio ma solo una **responsabilità degli amministratori**.

5) Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio - Quorum costitutivi e deliberativi previsti

L'assemblea di approvazione del bilancio di una S.r.l. (sia in prima che in seconda convocazione) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per quanto concerne le S.p.A. il quorum costitutivo in prima convocazione prevede la presenza di almeno la metà del capitale sociale e il quorum deliberativo il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, mentre in seconda convocazione il quorum costitutivo non è previsto ed il quorum deliberativo prevede la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.



6) Adempimenti formali dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio

Dopo l'approvazione del bilancio occorre adempiere ad alcune **formalità**.

In particolare, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio d'esercizio deve essere **depositato presso il Registro delle Imprese** unitamente ai seguenti documenti:

- verbale di approvazione dell'assemblea;
- relazione degli amministratori;
- relazione degli organi di controllo;
- relazione di certificazione del bilancio se si tratta di società quotata in borsa.

6) Adempimenti formali dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio

Le delibere assembleari che oltre ad approvare il bilancio stabiliscono altresì la **modalità di distribuzione degli utili** ai soci, sono soggette, **entro 30 giorni** dalla data di approvazione del bilancio, alla registrazione **presso l'Agenzia delle Entrate** con assolvimento dell'imposta fissa di 200,00 euro a mezzo F24.

6) Adempimenti formali dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio

Il ciclo è chiuso infine, con l'annotazione e la sottoscrizione del bilancio d'esercizio approvato, nel libro degli inventari. La normativa prevede che tale registrazione debba essere effettuata **entro tre mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il libro degli inventari deve essere aggiornato nel termine stabilito e non è sufficiente l'aggiornamento su supporti informatici e la stampa alla presenza dei verificatori.

Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio e relative conseguenze



La **mancata approvazione del bilancio di esercizio** può derivare da due tipi di inadempienze: la prima è da imputare agli **amministratori** che non hanno predisposto il progetto di bilancio nei tempi, la seconda invece all'**assemblea dei soci** che non è riuscita ad approvarlo.

Entrambe le cause di mancata approvazione non sono prive di conseguenze, che vanno dalla **responsabilità in capo agli amministratori** e all'organo di controllo, se presente, allo **scioglimento della società** a causa dell'inerzia dell'assemblea.

Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio e relative conseguenze



La prima causa di mancata **approvazione del bilancio** si presenta quando esso non esiste perché gli amministratori non hanno predisposto il relativo progetto da sottoporre ai soci.

Altra situazione si verifica perché il **consiglio di amministrazione**, pur avendo predisposto il progetto, non lo ha approvato e pertanto non può presentarlo ai soci.

La mancata delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA può dipendere sia dal voto contrario della maggioranza degli amministratori che dall'inerzia nella convocazione dello stesso.

Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio e relative conseguenze

Qualunque sia la causa della mancata predisposizione e approvazione del progetto di bilancio, gli amministratori e i sindaci possono essere sottoposti ad un'**azione sociale di responsabilità** secondo quanto disposto dall'**articolo 2393 del Codice civile** o essere sottoposti a **revoca dal loro incarico**, secondo quanto previsto dall'articolo 2383 del Codice civile.



Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio: conseguenze amministrative

La mancata predisposizione del progetto di bilancio, inoltre, comporta un'ulteriore conseguenza: l'organo amministrativo non convocherà l'assemblea dei soci per l'approvazione e quindi può essere sottoposto alle sanzioni previste dall'articolo 2631 del Codice civile ed essere punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 1.032 a 6.197 euro.



Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio: inerzia soci

In caso di inerzia dell'assemblea dei soci, convocata in tempo dall'organo amministrativo, nessuna responsabilità incombe sugli amministratori che hanno regolarmente predisposto il progetto di bilancio.

La mancata approvazione, in questo caso, può rappresentare un indicatore di **impossibilità di funzionamento dell'assemblea** che costituisce causa di **scioglimento della società** ai sensi dell'articolo 2484 comma 1, numero 3 del Codice civile.

Al verificarsi di questa situazione, gli amministratori dovranno tentare, in estrema *ratio*, di convocare l'assemblea per la messa in **liquidazione della società** e, in caso di ulteriore inerzia dei soci, chiedere l'intervento del Tribunale.



Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio: inerzia soci



Se invece il bilancio non viene approvato dai soci perché l'assemblea esprime un voto contrario ci si trova dinnanzi a un palese **atto di sfiducia** nei confronti di degli amministratori, da cui dovrebbe o potrebbe conseguire la revoca degli stessi, qualora gli stessi non provvedano a dare le proprie dimissioni.

Approfondimento circa la mancata approvazione bilancio: conseguenze fiscali



Da un punto di vista fiscale la mancata approvazione del bilancio non esenta la società dal **versamento delle imposte** e dalla **presentazione della dichiarazione dei redditi** secondo l'articolo 17 comma 1 del **DPR n.435/2001**.

È vivamente auspicabile che gli amministratori, qualsiasi sia la causa di mancata approvazione del bilancio, procedano a predisporre la **dichiarazione dei redditi** sulla base del progetto di bilancio non approvato e versino le relative imposte onde non incorrere nelle conseguenti sanzioni di carattere fiscale.